

## REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2003 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2003

## recante misure specifiche per i titoli di importazione di zucchero dalla Serbia e dal Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 764/2003 della Commissione, del 30 aprile 2003, che sospende per tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(3)</sup> è stato pubblicato il 1° maggio 2003 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è entrato in vigore l'8 maggio 2003.
- (2) Il regolamento (CE) n. 764/2003 sospende il trattamento preferenziale riservato allo zucchero importato dalla Serbia e Montenegro a partire dall'8 maggio 2003. È

opportuno adottare misure adeguate per permettere ai titolari dei titoli di importazione di recuperare la cauzione qualora non desiderino utilizzare il titolo alle condizioni in vigore a partire dall'8 maggio 2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titolari di un titolo di importazione rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione <sup>(4)</sup> e valido oltre la data del 7 maggio 2003 possono chiedere l'annullamento del titolo. In tal caso, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento è immediatamente svincolata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002 (GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11).